

Art. 11.

Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima.

La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Trieste il 10 giugno 2011 in due originali, in lingua italiana e in lingua bielorusca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BELARUS

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 677):

Presentato dal senatore Vito Rosario PETROCELLI (M5S) il 17 luglio 2018.

Assegnato alla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 12 settembre 2018, con pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubblica istruzione), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 ottobre 2018 e il 16 gennaio 2019.

Esaminato in Aula ed approvato il 7 marzo 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1678):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 19 marzo 2019, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), VII (Cultura), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 maggio 2019 e il 3 luglio 2019.

Esaminato in Aula il 17 settembre 2019 ed approvato definitivamente il 18 settembre 2019.

19G00128

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

